

COMUNE DI CERIA

Provincia di Verona

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 81 del 23/01/2024

Oggetto: Presa atto della proposta di Giunta Comunale n° 1 del 11.01.2024 ad oggetto: **“TRANSAZIONE RELATIVA ALLA VERTENZA TRA IL COMUNE DI CERIA ED IL PROFESSIONISTA ARCHITETTO CORRADO RIGATELLI INERENTE L'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE "BROLO BONUZZI"..”**

I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità, rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori dei conti, hanno ricevuto, in data 18 gennaio 2024 la mail ad oggetto: “delibera GC transazione brolo bonuzzi” corredata dai seguenti 4 documenti allegati:

- PROPOSTA G.C.PDF
- Atto transazione.PDF
- Parere Regolarità tecnica.PDF.P7M
- Parere regolarità contabile.PDF.P7M

Il Collegio

ESAMINATA

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante l'approvazione di un atto di transazione relativa alla vertenza tra il Comune di Cerea e l'Architetto Corrado Rigatelli, inerente l'attività di prestazione d'opera professionale in qualità di progettista e direttore dei lavori di sistemazione dell'area denominata “Brolo Bonuzzi” predisposta dagli uffici comunali di concerto con il legale di parte Avv. Emiliano Barozzi Sarzina ed il legale di controparte.

CONSTATATO CHE:

1. risulta opportuno per il Comune approvare la transazione, poiché rappresenta una congrua sintesi tra le pretese del Comune, le controdeduzioni di parte avversa ed a fronte dell'alea connaturatamente insita in un eventuale giudizio all'esito del quale, peraltro, difficilmente la società fallita Tes Costruzioni potrebbe mettere a disposizione somme a qualsivoglia titolo, permanendo in ogni caso fermi ed azionabili tutti i diritti e le pretese azionabili nei confronti della società Tes Srl in fallimento; società estranea all'accordo transattivo.
2. Il Comune di Cerea, si impegna a ricevere e ad accettare, dall'architetto Rigatelli la somma omnicomprensiva di Euro 28.071,00 (pari alla differenza fra Euro 34.50 quale quota parte delle somme per il ripristino e la realizzazione a regola d'arte delle opere viziate, ed Euro 6.429,00 relativa ai crediti di sua spettanza a saldo del compenso dovutogli per l'opera prestata e per le varianti presentate in corso d'opera) a saldo, stralcio e definizione di ogni pretesa esistente ed azionabile tra le sole parti sottoscrittenti, come conseguente e/o dipendente dalle causali dedotte nella causa di accertamento tecnico preventivo n.

6211/2018 R.G. radicato innanzi al Tribunale di Verona e quindi a tacitazione integrale della quota di danno, patrimoniale e non patrimoniale, dallo stesso subito in conseguenza dei fatti ivi comprese le spese legali e competenze per il proprio difensore;

3. con la stipula dell'atto la vertenza sarà chiusa senza null'altro a pretendere nei confronti del professionista incaricato con riferimento alla prestazione resa ed il contratto di prestazione d'opera professionale sarà risolto ex nunc;
4. è fatta salva ogni eventuale azione nei confronti di soggetti terzi;
5. il Comune di Cerea introiterà una somma pari ad euro 28.071,00 iva compresa al cap. E/1630 del Bilancio 2024-2026, a fronte della quale il Comune provvederà all'emissione di specifica fattura;

RILEVATO

che nell'ambito dei controlli attribuiti all'organo di revisione dall'art. 239, del TUEL rientra la predisposizione di pareri nelle materie ivi indicate tra le quali le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e le transazioni;

che, nell'ambito del sistema dei controlli sulla gestione dell'Ente e sul corretto impiego delle risorse finanziarie, i pareri espressi dall'organo di revisione hanno la funzione di supportare il Consiglio dell'Ente all'assunzione di decisioni informate, essendo i pareri stessi funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio Comunale.

RITENUTO

quindi, che la richiesta di parere sulle proposte di transazione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, non rientra tra i pareri obbligatori che l'Organo di Revisione è tenuto a rilasciare ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., così come confermato da svariate deliberazioni della Corte dei Conti (n. 345/2013 – Piemonte; n. 5/2014 – Liguria; n. 88/2014 - Puglia), le quali hanno circoscritto l'ambito nel quale l'organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri alle sole transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio Comunale. Richiamata anche la deliberazione n. 129 del 12 settembre 2017 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna che ha affermato, in modo innovativo rispetto a precedenti orientamenti, che l'ente locale deve richiedere il parere all'organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio comunale ma solo quando le stesse sono di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità.

VISTO

che la proposta di Giunta risulta corredata dai prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

che, per le motivazioni sopra riportate, non è obbligatorio esprimere alcun parere in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità dell'atto stesso, in quanto trattasi di un procedimento che non avrà la sua naturale conclusione con un atto deliberativo del Consiglio Comunale;

IL COLLEGIO in relazione alla proposta di transazione di cui all'oggetto si limita ad una presa d'atto della stessa.

Dott.ssa Stefania Bortoletti

Dott. Luca Littamè

Dott. Nicola Miotello